



**Presentazione della sessione pomeridiana del 22 ott. 2026
del Congresso 150 anni della Facoltà di Diritto Canonico
(per il web)**

È ben noto che, malgrado il motivo principale non sia un fatto positivo ma la moltiplicazione dei lamentevoli casi di abuso sessuale nella Chiesa, l'attenzione al diritto penale canonico ha registrato un notevole incremento in questo secolo, con un certo anticipo rispetto alla fine del secolo scorso negli Stati Uniti. Il dato risalta ancora di più se confrontato con il fatto, altrettanto noto, che fino ad allora si trattava di un ramo del diritto canonico verso il quale vi era un particolare disinteresse, a causa di un clima generatosi attorno alle date del Concilio di distacco nei confronti del diritto penale, considerato come qualcosa che non si adatta all'impostazione delle cose e al trattamento delle persone richiesto dal carattere pastorale della Chiesa¹. Ne è prova il fatto che nel Congresso tenutosi nel 1977 per il centenario della Facoltà di Diritto Canonico della PUG non vi furono relazioni il cui titolo facesse riferimento esplicito al diritto penale²; e in quello di anni prima per commemorare nel 1953 il IV Centenario della fondazione dell'Università, vi fu appena una relazione ad esso direttamente correlata³.

A fronte di ciò, negli ultimi decenni si sono moltiplicate le pubblicazioni in materia (monografie e articoli) sui più diversi temi e

¹ Cf. ARRIETA, J. I., «El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico», *Anuario de Derecho Canónico* 2 (2013), 217-223.

² Neppure nell'ampio spazio dato al diritto amministrativo, dove pure si fa presente il diritto penale (ad esempio, cc. 1341, 1720). Lo si può vedere nell'indice di Periodica 66 (1977) e Periodica 67 (1978), volumi della rivista che hanno pubblicato le relazioni di quel Congresso. Per confermarlo, cfr. J. B. BEYER, «Conclusiones conventus congressus commemorativi primi centenarii Facultatis Iuris Canonici 14-19 februarii 1977», *Periodica* 67 (1978) 743-753.

³ Cf. A. ARZA, S.J., «De poenis infligendis via administrativa», in *Questioni attuali di Diritto Canonico. Relazioni lette nella Sezione di Diritto Canonico del Congresso Internazionale per il IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana*, Roma 1955, 458-475.

normative di diritto canonico penale, sia nell'ambito del diritto sostanziale sia in quello del diritto processuale. In linea con questo stato di cose, questo Congresso dedica un pomeriggio a un tema di speciale interesse e importanza, come quello di incanalare il processo penale attraverso la via del procedimento giudiziale, considerando che per esso è ammessa anche la procedura amministrativa. In questo senso, è vero che il c. 1342 §1 dà priorità al procedimento giudiziale, ma è ben noto che per la maggior parte dei processi penali si segue la via amministrativa; anche nell'ambito dei delitti riservati al DDF⁴. Si aggiunga che la regolamentazione per questo tipo di processo nel CIC del 1983 era molto scarsa, in contrapposizione con la normativa applicabile al procedimento giudiziale; il che ha portato a richiedere un trattamento normativo più dettagliato del processo amministrativo, cosa a cui è stata data una qualche risposta⁵.

Questo non toglie affatto la minima importanza a una questione più radicale e di fondo, ossia quella dei motivi che rendono preferibile il processo giudiziale, come continua a sostenere il c. 1342 §1 dopo la riforma del Libro VI del CIC approvata l'8-12-2021 con la Costituzione Apostolica di Papa Francesco *Pascite Gregem Dei*. Questo tema sarà affrontato nella prima relazione della sessione da Mons. David Maria Jaeger, giudice del Tribunale della Rota Romana, che conta per trattare tale questione sulla sua sapienza e sulla sua pluriennale esperienza come canonista, nella quale spicca il suo intervento in diverse sentenze rotali in materia penale; in diverse di esse in qualità di giudice relatore.

Un'altra questione di grande interesse riguardo al procedimento penale giudiziale si riferisce alle ripetute affermazioni secondo cui si tratterebbe di un canale particolarmente difficile da applicare, per la prolissità e complessità delle sue successive fasi e, specialmente, per la necessità di un elevato numero di personale qualificato; cosa che non è alla portata di molte diocesi. Un'iniziativa come quella del Tribunale Penale Nazionale di Francia (seguita in una certa misura in altri luoghi della Chiesa come il Regno Unito), creato alla fine del 2022, concreta una misura che viene spesso proposta come risposta a questa problematica, per la sua capacità di raggiungere obiettivi ritenuti idonei a favorire la via giudiziale, quali le maggiori possibilità di disporre di persone meglio preparate, la maggiore imparzialità (per la distanza personale rispetto ai fatti) e il favorire la partecipazione dei laici. Per affrontare queste questioni contiamo su una

⁴ Cf. D. CITO, «El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores», *Ius Canonicum* 60 (2020) 61-88, 61.

⁵ Per esempio, e in modo particolare, cf. DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2023, 203-224

persona estremamente indicata come il Prof. Bruno Gonçalves, che conosce perfettamente il Tribunale francese, essendovi Promotore di Giustizia, e dispone inoltre di un'ampia traiettoria di insegnamento e ricerca in materia penale.